

6715 /2013

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art. 420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L. n. 6715 /2013, promossa da:

LAM ADDEB MOHAMED (C.F. LMDMMD70A27Z330Z), con il patrocinio dell'avv. MAIORCA ALESSANDRO e dell'avv. PASTORE MASSIMO
- PARTE RICORRENTE -

CONTRO

INPS (C.F. 80078750587) con il patrocinio dell'avv. MORREALE GABRIELE
COMUNE DI VEROLENGO
-PARTI CONVENUTE-

OGGETTO: altre ipotesi

Oggi 22/10/2013, avanti il Giudice dott. Clotilde Fierro, compaiono il ricorrente con l'avv. pastore e Maiorca e l'avv. Morreale per l'Inps. Gli avv. Maiorca e Pastore esibiscono copia del ricorso notificato al Comune di Verolengo con atto ritirato a mani il 2.8.2013. Nessuno compare per il Comune di Verolengo ed il giudice ne dichiara la contumacia.

Gli avv. Pastore e Maiorca rilevano che il 4.9.2013 è entrata in vigore la legge 97/2013 il cui art. 13 "Disposizioni volte al corretto recepimento della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti da lungo periodo. Procedure di infrazione 2013/4009" dispone che l'art. 65 comma 1 della legge 448/98 si applichi anche ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti da lungo periodo; discutono la causa richiamando le conclusioni.

L'avv. Morreale richiama le conclusioni.

Il giudice, all'esito della discussione, pronunzia la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. (come modificato dall'art. 53 del decreto legge 25.6.2008 n. 112 convertito in legge 6.8.2008 n. 133).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

premessi che:

- Il ricorrente , cittadino marocchino residente presso il comune di Verolengo con la moglie e quattro figli minori titolare dal 2.11.2010 del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, chiede la condanna del Comune di Verolengo e dell'Inps al pagamento dell'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori nella misura di €. 135,43 mensili per l'anno 2012 e di €. 139,49 per i mesi del 2013 oltre interessi;
- Resiste l'INPS eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva e contestando nel merito la domanda;
- Il comune di Verolengo rimane contumace;

ritenuto che:

- Deve innanzitutto essere respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Inps;
- Nonostante l'art. 65 L. 448/98 qualifichi l'Inps quale soggetto erogatore della prestazione sulla base dei dati forniti dal Comune emerge dalla documentazione in atti che l'Inps nei fatti stabilisce i requisiti per l'erogazione dell'assegno de quo dando precise indicazioni ai Comuni;
- In particolare il doc. 7 di parte ricorrente dimostra che il Comune di Verolengo ha respinto la domanda proposta dal ricorrente in quanto l'Inps ha risposto ad apposito quesito trasmessogli ribadendo che allo stato attuale della normativa non sussistono le condizioni per estendere l'assegno ai nuclei familiari numerosi ai cittadini extracomunitari lungo soggiornanti;
- Il messaggio 16.5.2012 (doc. 12 di parte ricorrente) ulteriormente dimostra che l'Inps, condividendo l'orientamento espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ribadendo l'insussistenza delle condizioni per l'estensione del beneficio ai soggiornanti di lungo periodo, entra nel merito dei requisiti per la concessione del beneficio con ciò necessariamente assumendosi le conseguenze del proprio agire ;
- Nel merito la domanda è fondata;
- Come condivisibilmente affermato dalla unanime giurisprudenza di merito infatti la limitazione dei soggetti destinatari della prestazione contenuta nell'art. 65 è superata dall'evoluzione del quadro normativo regolante le prestazioni assistenziali nei confronti degli stranieri extracomunitari;
- l'art. 11 della direttiva 2003/109/CE garantisce ai soggiornanti di lungo periodo lo stesso trattamento del cittadino italiano in relazione alle prestazioni sociali ed assistenziali ed il d.lgs. 3/2007 recependo la direttiva accorda ai soggiornanti di lungo periodo il diritto a fruire delle prestazioni

di assistenza sociale e di previdenza salvo che sia diversamente disposto con ciò chiaramente travolgendo la precedente limitazione;

- Ulteriori e decisivi argomenti a sostegno della pretesa attorea si desumono dal recente intervento normativo: l'art. 13 legge 6.8.2013 n. 97 ha modificato l'art. 65 comma I legge 448/98 includendo tra i beneficiari i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo con ciò rendendo evidente anche per il periodo precedente l'entrata in vigore della norma l'insostenibilità dell'esclusione discriminatoria dei soggiornanti di lungo periodo dalla platea dei destinatari dell'assegno tenuto conto altresì che l'intervento normativo discende dall'apertura della procedura di infrazione ;
- la sussistenza dei requisiti costitutivi del diritto (composizione del nucleo familiare, requisiti economici e possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo) è pacifica ed il quantum non è stato contestato;
- Le spese seguono la soccombenza;

P. Q. M.

In accoglimento del ricorso

dichiara che il ricorrente ha diritto a percepire l'assegno per i nuclei familiari numerosi e condanna l'Inps a pagare al ricorrente il predetto assegno nella misura di euro 135,43 perle dodici mensilità dell'anno 2012 e nella misura di euro 139,49 per l'anno 2013 oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo; condanna i convenuti in solido tra loro a rimborsare al ricorrente le spese di lite liquidate in euro 2.500,00 oltre Iva e Cpa

Il Giudice
Drsa Clotilde FIERRO

